



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 15 aprile 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO** **RINVIATO**, su istanza di parte alla riunione del 19.4.2004  
(avverso decisioni merito gara Nuova Avezzano/Pro Vasto del 7.12.2003 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004)
  
- 2) “ **U.P. SCICLI** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione dell' inibizione del Sig. Giavatto Pasquale fino al 31.12.2004 a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)
  
- 3) “ **POL. PELORO PLAST** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al Sig. Caizzone Sebastiano a seguito di deferimento del Presidente del C.R. Sicilia – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)
  
- 4) “ **A.S. AVIGLIANO** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.12.2008 inflitta al calciatore Santarsiero Antonio - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004)
  
- 5) “ **U.S. COMELICO** **RESPINTO**  
(avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore Zandonella Daniele – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004)

- 6) Reclamo GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA**      **ACCOLTO**, annulla le decisioni dei primi giudici, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio al Giudice Sportivo di 1° Grado, per l'esame di merito del reclamo proposto dal G.C. Cerignola per la gara Juvenilia/G.C. Cerignola del 15.2.2004  
(avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Juvenilia S. Severo/ Gioventù Calcio Cerignola del 15.2.2004 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004)
- 7) “ A.S. CARINI**      **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-5 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata  
(avverso decisioni merito gara Elenka T.N./Carini del 7.3.2004:  
- perdita della gara per il punteggio di 3-0  
- 1 punto di penalizzazione in classifica  
- ammenda di €150,00  
- inibizione inflitta al Sig. Lo Cricchio Salvatore fino al 20.4.2004  
- inibizione inflitta al Sig. Petrone Giovanni fino al 20.4.2004.  
Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004)
- 8) “ S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO**      **RESPINTO**  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 12.10.2004 inflitta al sig. Cacciotti Vitaliano – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)
- 9) “ POL. CASTELVERDE CALCIO**      **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al calciatore Contino Giuseppe – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)

**Roma 15.4.2004**